



COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA

- Città Metropolitana di Reggio Calabria -
Corso Luigi Razza n. 2 - 89014

www.comune.oppidomamertina.rc.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 56/2019

OGGETTO: Determinazione dei valori medi minimi di mercato delle aree fabbricabili per l'anno 2019 ai fini IMU.

L'anno 2019, il giorno 22 del mese di **Marzo** alle ore 16,30, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale, appositamente convocata, nelle persone seguenti:

N°	COGNOME E NOME	QUALIFICA	Presenti
1	GIANNETTA Domenico	SINDACO	SI
2	BARCA Vincenzo	VICE-SINDACO	SI
3	BELLANTONIO Eleonora	ASSESSORE	NO
4	CORRONE Domenicantonio	ASSESSORE	NO
5	SCERRA Maria Elisabetta	ASSESSORE	SI

Partecipa l'Avv. Eros Demetrio D. Polimeni, Segretario Generale, incaricato della redazione del presente atto;

Assume la Presidenza il Sindaco, il quale, constatato che gli assessori presenti, integrano il numero legale richiesto per la valida costituzione dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e a deliberare sull'oggetto sopraindicato posto all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

ACCERTATO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati preventivamente acquisiti i seguenti pareri previsti dal T.U.ee.ll.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch Luciano Antonio Macri

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Saverio Verduci

Premesso che:

il comma 639 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 ha disposto l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), stabilendo che *“Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità*

immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.”;

l'art. 1 comma 707 della richiamata Legge n. 147/2013, modificando l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, stabilisce l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria sperimentale dal 2014 mentre, in precedenza, tale passaggio era previsto per il 2015;

Considerato che il comma 3 dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, rinvia per la determinazione della base imponibile dell'imposta municipale propria ai criteri di cui all'art. 5 commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

Richiamato in particolare il comma 5, del citato art. 5 del D.lgs. n. 504/92, il quale prevede che per le aree fabbricabili il valore, ai fini della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili, oggi dell'I.M.U., è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, tenendo conto di alcuni fattori, in particolare:

Zona territoriale di ubicazione;

Indice di edificabilità;

Destinazione d'uso consentita;

Oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;

Prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Visto l'articolo 59 del D.Lgs. n. 446/97 che al comma 1, lett. g), dispone la facoltà del Comune di *“determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso”*;

Visto l'art. 36, comma 2, del D.L. 223/06, convertito in L. 248/06, ai sensi del quale *un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo*;

Ritenuto di determinare per l'anno 2019 i valori minimi di mercato delle aree fabbricabili, in modo da fornire uno strumento necessario ai fini dei relativi accertamenti dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.);

Vista la relazione prodotta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, relativamente alla stima del valore per l'anno 2019 delle aree edificabili ai fini di cui trattasi, che viene inserita integralmente al presente atto deliberativo in allegato;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

La narrativa che precede fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato:

1. DI DETERMINARE per l'anno 2019 i valori unitari medi minimi alle aree fabbricabili del territorio comunale, da applicare dal 1° gennaio 2019, rilevanti ai soli fini della determinazione della base imponibile per l'accertamento dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), come da allegata relazione di stima prodotta dal Responsabile dell'UTC (Allegato A);
2. DI DARE ATTO, che non saranno sottoposti a rettifica automatica i valori delle aree fabbricabili quando la base imponibile assunta dal soggetto passivo non risulti inferiore a quella determinata secondo i summenzionati criteri;
3. DI DARE ampia informazione alla cittadinanza, pubblicando la presente sul sito internet dell'ente ed all'Albo on-line.

Infine la Giunta Comunale, attesa l'urgenza dell'adozione di tale atto propedeutico al Bilancio di previsione finanziario 2019-2021,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n. 56 DEL 22.03.2019

Letto confermato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to *Dott. Domenico Giannetta*

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to **Avv. Demetrio Eros D. POLIMENI**

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 2° comma, D.Lgs. n. 267/2000)

si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, all'Albo On-line de Comune di Oppido Mamertina e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Oppido mamertina li,

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to **Avv. Demetrio Eros D. POLIMENI**

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 D.Lgs. n. 267/2000)

Contestualmente all'affissione all'Albo gli estremi della presente deliberazione sono inclusi, in data odierna, nell'elenco prot.n. _____ trasmesso ai capigruppo consiliari.

Oppido Mamertina li,

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to **Avv. Demetrio Eros D. POLIMENI**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la sujestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo On-Line e che la stessa è divenuta esecutiva

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs n. 267/2000;

è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs 267/2000 decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.

Oppido mamertina li,

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to **Avv. Demetrio Eros D. POLIMENI**

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Demetrio Eros D. POLIMENI

Oppido Mamertina li,